



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6525 del 2006, proposto da:  
Nadir S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Piergiorgio Loi e Fiorenzo Grollino,  
con domicilio eletto presso Fiorenzo Grollino in Roma, via Muzio Clementi,18;

***contro***

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo Artigian. e Comm.  
Reg. Aut. Sardegna;

***nei confronti di***

Banco di Sardegna S.p.A., Quattro Mura S.r.l."Hotel Califfo";

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n.  
01076/2005, resa tra le parti, concernente AMPLIAMENTO E  
RISTRUTTURAZIONE ALBERGHIERA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Adolfo Metro e udito per la parte appellante l'avvocato Grollino;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

#### FATTO

La società NADIR ha impugnato gli atti dell'amministrazione regionale con i quali è stata rigettata la richiesta, inoltrata ai sensi della L.R. n. 9/98, volta ad ottenere finanziamenti per la ristrutturazione e l'ampliamento della struttura alberghiera di sua proprietà.

La richiesta è stata respinta sulla base della considerazione che la Commissione europea, a seguito della notifica delle leggi regionali n. 40/93 e n. 9/98, ha ritenuto i relativi regimi compatibili con le disposizioni normative riguardanti gli aiuti di Stato, ma ha dichiarato la non cumulabilità dei singoli regimi con altre leggi agevolative statali, comunitarie e regionali; pertanto, poiché la ricorrente aveva usufruito per la medesima iniziativa di un contributo in conto interessi, in applicazione della L.R. n.40/93, non poteva ottenere ulteriori benefici per la medesima iniziativa.

Il Tar ha respinto il gravame-

Avverso tale sentenza si sostengono i seguenti motivi di appello:

-violazione, falsa applicazione ed interpretazione della L.R. n. 9/98 e della L.R. n. 40/93, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, in quanto la L.R. n. 9/93 non precluderebbe, alle imprese che abbiano già usufruito di provvidenze, di poter accedere ad ulteriori finanziamenti;

-violazione delle norme di applicazione di leggi regionali, eccesso di potere e difetto di motivazione, in quanto i contributi previsti dalle citate leggi regionali sarebbero sostanzialmente diversi, e quindi, tra loro compatibili;

-violazione ed erronea applicazione di tali leggi, eccesso di potere, violazione ed errata applicazione dei principi generali in materia di aiuti di Stato e di libera concorrenza, eccesso di potere e difetto di motivazione perché la società ricorrente aveva evidenziato la disponibilità a rimborsare le rate di contributi in conto interesse già erogati;

-eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, vizio istruttorio, difetto di motivazione perché non sussisterebbe l'asserito cumulo di regimi.

## DIRITTO

L'appello è infondato.

Come rilevato dal primo giudice, con delibere n. 33/3 e n.33/4 del 27/7/00 notificate all'unione europea, sono state modificate le previgenti direttive di attuazione della L.R. n. 9/98 ed è stato previsto che i regimi di aiuti non fossero tra loro cumulabili.

Né può ritenersi che le disposizioni della L.R. n. 9/98 consentano alle imprese che hanno già usufruito delle provvidenze della precedente legge, di poter godere anche di quelle della nuova legge, previa decurtazione delle somme già erogate, in quanto l'art. 9 della L.R. n. 9/98 va interpretato nel senso di consentire, in via eccezionale, soltanto integrazioni della originaria domanda presentata ai sensi della L.R. n. 40/93; inoltre, quest'ultima normativa, all'art. 11 dispone espressamente il divieto di cumulo.

Va rilevato, inoltre, che nella fattispecie, i regimi di aiuto, come si evince dal confronto delle due domande, volte entrambe, in via principale, all'ampliamento della capacità ricettiva e alla ristrutturazione dell'immobile, hanno ad oggetto interventi analoghi.

Infine, non può condividersi l'affermazione secondo cui, in caso di accoglimento della domanda, non sarebbero superati tetti massimi di trasformazione del regime

agevolativo in aiuti di Stato, a seguito della somma dei benefici accordati, atteso il già citato divieto di cui all'art. 11 della L.R. n. 40/93.

Tali considerazioni sono sufficienti per far ritenere infondati i motivi di gravame.

L'appello deve, di conseguenza, essere respinto, in quanto infondato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado, non essendosi costituite le parti intimiate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Nulla per le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)